



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 21

del 11-04-2022

OGGETTO: Programma triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 e piano annuale 2022. Modifica e integrazione per cessione spazi assunzionali all'ATS n. 16 e all'Unione Montana dei Monti Azzurri per LEP Assistenti Sociali.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile, alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Micucci Massimiliano	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	A
NARDI KATIUSCIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3

In carica n. 3

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice Segretario Dott. Pier Carlo Guglielmi

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Massimiliano Micucci nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L'Ambito Territoriale Sociale n. XVI ha sede presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri (UMMA). Gli ambiti sociali, previsti dalla legge n. 328 del 2000 e istituiti dalla Regione Marche con la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 337 del 2001 (modificata con DGR n. 592 del 2002), provvedono alla gestione dei servizi sociali attraverso forme di aggregazione intercomunale e promozione di forme unitarie di organizzazione;

Tutti i Comuni che fanno parte dell'Unione Montana dei Monti Azzurri hanno in effetti ceduto a quest'ultima la funzione fondamentale dei servizi sociali da gestire in forma associata e unitaria secondo quanto previsto della DGR 592/2002 della Regione Marche;

Con deliberazione consiliare n. 12 del 11/04/2017 i Comuni hanno anche delegato all'UMMA il compito di ristrutturare funzionalmente il settore dei Servizi Sociali, fino a quel momento gestito con convenzione da soggetto esterno, mediante l'avvio di tutte le procedure amministrative necessarie all'acquisizione delle risorse di personale occorrente, da inquadrare in un primo momento con contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente da consolidare in presenza di riscontrate positive condizioni;

L'art. 14 del D.L. n. 78/2010, al comma 29, prevede che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali indicate dal comma 27 (tra cui, come indicato alla lettera g, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini), ma che debbano farlo in forma associata;

La Costituzione, all'art. 117 (come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001), prevede che lo Stato determini i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (i cosiddetti LEP);

La legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, comma 797 ha stabilito che "al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000";

Le risorse da assegnare per le assunzioni sono attribuite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono finanziati dall'incremento di due diversi fondi distribuiti ai comuni:

1. Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) che dall'anno 2021 riserva 180 milioni di euro alle assunzioni degli assistenti sociali dei comuni, somma che cresce poi negli anni successivi;

2. Fondo di solidarietà comunale (FSC) finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni (art. 1, c. 449, lettera d-quinquies, legge n. 232/2016) che a tali fini dispone di un finanziamento annuo crescente pari a 254.923.000 euro per l'anno 2022 e che arriverà a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030;

I finanziamenti sono ripartiti sulla base di quanto previsto dal comma 798 dell'art. 1 della legge sopra richiamata che prevede che "entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale ..., anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo

le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

- a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito attraverso il soggetto capofila che è l'UMMA (non avendo l'ambito personalità giuridica). Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività”;

Il successivo comma 801 inoltre stabilisce che per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792 (come modificato dal comma 735 della legge n. 234/2021 – legge di bilancio per il 2022), a valere sulle risorse ripartite dal ministero “e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;

Ciò significa in sostanza che la norma stabilisce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale in relazione alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio e nei limiti delle risorse ripartite dal ministero;

Come previsto poi dall'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020 (convertito in L. n. 126/2020) “a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Perciò le assunzioni che dovessero essere finanziate da risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche ai sensi della normativa sulla cosiddetta sostenibilità finanziaria sarebbero ininfluenti ai fini del rispetto dei valori soglia definiti dal DPCM del 17 marzo 2020 (come anche confermato dalla Delibera n. 65/2021 della Corte dei conti della Lombardia) mentre già lo erano in relazione al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina precedente e tuttora vigente del comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, essendo “eterofinanziate”;

Allo stato attuale, l'Ambito Sociale Territoriale n. 16 ha garantito al capofila UMMA di disporre di due assistenti sociali dipendenti a tempo indeterminato pieno e inoltre prestano servizio presso l'ATS un assistente sociale a tempo determinato pieno e due assistenti sociali a tempo determinato a 30 ore di servizio (su 36 ordinarie);

A livello di Ambito sociale sono poi dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che ne fanno parte un assistente sociale part time al 50% presso il Comune di Sarnano e tre assistenti sociali a tempo pieno presso il Comune di Tolentino;

A fronte quindi di una popolazione del territorio dell'Unione montana di 38.647 abitanti, il rapporto attuale da prendere in considerazione secondo la legge in relazione al LEP è di 1:7027 (considerando 5,5 assistenti sociali a tempo indeterminato);

Per raggiungere il primo obiettivo previsto dalla legge del rapporto di un assistente sociale ogni 5000 abitanti, l'ATS n. 16 deve procedere all'assunzione a tempo indeterminato attraverso l'UMMA di almeno 2,5 assistenti sociali, per un totale di otto (con cui si raggiungerebbe il rapporto di 1:4831), demandando a successiva programmazione il raggiungimento dell'obiettivo finale del rapporto di 1:4000 (per cui, secondo le condizioni attuali, occorreranno 9,7 assistenti sociali a tempo indeterminato);

Le assunzioni a tempo indeterminato previste non andrebbero a incrementare l'effettiva spesa di personale (e quindi non aumenterebbero i costi) dell'ATS n. 16 e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in quanto già attualmente un numero corrispondente di Assistenti Sociali presta servizio per l'ATS presso l'ente capofila con contratti a tempo determinato e viene destinato a svolgere i propri compiti presso i comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale Sociale di cui si tratta;

Per l'Unione montana però, in quanto unione di comuni (come previsto dalla L.R. Marche n. 35/2013), le facoltà di assunzione non sono disciplinate dalla normativa sulla sostenibilità finanziaria che riguarda i comuni, ma sono tuttora quelle previste dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato dal servizio nell'anno precedente (come affermato più volte dalla Corte dei conti, sezione Autonomie, ad esempio con le deliberazioni n. 8/2011 e n. 20/2018 e come ribadito dalla recente deliberazione della sezione Veneto n. 5/2022);

L'UMMA quindi non potrebbe procedere, alle attuali condizioni, all'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato come richiesto dall'ATS in quanto non ha a disposizione proprie facoltà di assunzione alle condizioni sopra indicate;

L'art. 32, comma 5 del TUEL stabilisce, proprio in merito al conferimento alle unioni di comuni delle risorse da utilizzare per lo svolgimento dei servizi da parte degli enti che ne fanno parte, che "i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte";

Come indicato anche in questo nella deliberazione della Corte dei conti sezione Veneto n. 5/2022, l'Unione di comuni "può avvalersi – seppur assumendo direttamente – di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni 'virtuosi' (così come definiti in base alla 'nuova' normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso – in cui il beneficio (o, per così dire, il 'bonus assunzionale') transita dal Comune all'Unione – verranno assunte dall'Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019)";

La cessione delle quote assunzionali da parte dei comuni virtuosi (ai sensi della normativa sulla sostenibilità finanziaria) per le assunzioni di assistenti sociali in realtà non comporta, in questo caso, limitazione effettiva alle capacità complessive in considerazione sia di quanto detto sopra in merito alla deroga sui limiti per ciò che riguarda le risorse ripartite dal ministero, sia di quanto previsto "ordinariamente" nel caso di finanziamenti provenienti da altri soggetti;

Le assunzioni previste permetteranno a regime (e quindi dall'anno 2023) all'ATS di accedere a contributi a carico del bilancio dello Stato per assunzioni di ulteriori due Assistenti Sociali che contribuiranno al raggiungimento del limite ottimale di LEP previsto dalla normativa e i cui servizi saranno ridistribuiti sul territorio con incremento complessivo della qualità dei medesimi;

Con l'assunzione di tre assistenti sociali a tempo pieno i contributi destinati a regime dal ministero sarebbero i seguenti:

- per il raggiungimento del rapporto al di sotto di 1:6500 e fino a 1:5000 (per cui occorrerebbero n. 5,946 assistenti sociali corrispondenti) rispetto all'attuale di 1:7026,73 (con 5,5 assistenti sociali) = 71.348,31 euro (derivante dal contributo base di 40mila euro moltiplicato per 1,784 assistenti sociali equivalenti necessari al raggiungimento del rapporto);
- per il raggiungimento del rapporto al di sotto di 1:5000 = 15.412,00 euro (derivante dal contributo base di 20mila euro moltiplicato per 0,771 assistenti sociali equivalenti di differenza tra 8,5 assistenti sociali assunti e 7,729 necessari per il raggiungimento dell'obiettivo);

L'importo totale del contributo sarebbe quindi di 86.760,31 euro. Il costo complessivo per l'assunzione di tre assistenti sociali di categoria D a tempo pieno indeterminato è di 99.219,81 euro e quindi la differenza risulta di 12.459,50 euro che dovrebbe essere coperta con ricorso al fondo di solidarietà comunale negli importi peraltro già corrisposti dai comuni;

Come detto, già alcuni enti hanno contribuito al raggiungimento dell'attuale rapporto tra popolazione e assistenti sociali, con assunzioni o con precedenti cessioni di capacità assunzionale, per un totale equivalente di risorse pari a 181.9032,99 euro (così suddivisi: n. 2 dall'UMMA pari a 66.146,54 euro; n. 3 dal Comune di Tolentino pari a 99.219,81 euro; n. 0,5 dal Comune di Sarnano pari a 16.536,64 euro), permettendo di raggiungere l'attuale livello essenziale dei servizi;

Inoltre il Comune di Tolentino, in quanto di gran lunga il più popoloso dell'unione montana, ha deciso in autonomia di prevedere la cessione di una ulteriore quota intera di capacità assunzionale per un assistente sociale a tempo pieno, oltre a quella che aveva già ceduto con l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2022 (approvato nel novembre 2021) pur nella vigenza della precedente normativa;

Si ritiene, in considerazione dell'impegno sul territorio, che la ripartizione delle quote assunzionali da destinare a tale operazione e quindi cedere all'UMMA sia da rapportare al numero degli abitanti secondo quanto contenuto nell'allegato al presente atto, il cui contenuto è stato concordato dai rappresentanti degli enti che sono interessati a tali cessioni;

Visto che il Comune ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2022 con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 22/12/2021 e considerato che per la cessione dello spazio assunzionale di cui si tratta si deve comunque procedere alla modifica del piano;

Dato atto che, in ogni caso, si tratta di cessione "neutra", senza oneri finanziari per il comune e senza riduzione delle proprie capacità assunzionali, in quanto in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/06, e ai sensi dell'art. 57 co. 3 septies del D.L. n. 104/2020 convertito nella L. 126/2020;

Dato atto che la modifica del Piano Triennale:

- non comporta aumenti di spesa di personale;
- non comporta rimodulazioni della dotazione organica vigente;
- rientra nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rientra nei limiti di spesa previsti dal DPCM del 17 marzo 2020 e dal comma 557-quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 3 del 05/04/2022 sulla modifica del piano triennale sopra richiamato;

Dato atto che l'UMMA, in quanto capofila e detentore della funzione fondamentale valuterà in autonomia l'eventuale necessità di aggiornamento del proprio piano triennale dei fabbisogni di personale per procedere alle nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria-Ragioneria;

Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare il Piano Triennale per le Assunzioni di Personale per l'anno 2022, prevedendo, in aggiunta a quanto in esso già previsto, la cessione di spazio assunzionale pari a 1.901,23 euro, che rientra nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 3) di cedere, alla luce di quanto in premessa precisato, all'ATS n. 16 e di conseguenza conferire all'Unione Montana dei Monti Azzurri quale capofila – a titolo di spazio/spesa assunzionale dall'anno

2022, da intendere quale “bonus assunzionale” da far transitare dal Comune all’Unione – la quota di 1.901,23 euro per contribuire all’assunzione a tempo indeterminato pieno di n. 3 Assistenti Sociali;

4) di dare atto che tale cessione, in ragione di tutto quanto sopra premesso, non va in alcun modo a diminuire o limitare gli spazi assunzionali del Comune in quanto in deroga come previsto dalla legge e quindi, seppur ceduta all’ATS, resta in ogni caso neutra per il Comune cedente;

5) di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta in nessun caso un aumento di spesa o una diminuzione di entrata a carico del Comune.

Dopo di che, ravvisati gli estremi di necessità ed urgenza, con separata votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL).

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : SEGRETERIA
Proposta N. 23 del 01-04-22

Alla Giunta Comunale SEDE

Oggetto: Programma triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 e piano annuale 2022. Modifica e integrazione per cessione spazi assunzionali all'ATS n. 16 e all'Unione Montana dei Monti Azzurri per LEP Assistenti Sociali.

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000,
Si esprime **parere favorevole**

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

Approvato e sottoscritto :

Il Vice Segretario
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

Il SINDACO
F.to Ing. Massimiliano Micucci

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Comunale dal 13-04-2022 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 13-04-2022.
- è stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 13-04-2022

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 11-04-2022 essendo immediatamente esecutiva;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 11-04-2022

Il Vice Segretario
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-04-2022

Il Vice Segretario
* F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
